CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PRODOTTI PETROLIFERI
IES Italiana Energia e Servizi SpA

ART. 1) OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito anche "CGdV"), regolano tutte le vendite di benzina e gasolio, bio carburanti e GPL (di seguito anche "Prodotto/i"), di cui all'Allegato A ed effettuate da IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A. (di seguito anche "IES" o "Fornitore"), alla società che ordina e acquista i Prodotti (di seguito anche "Acquirente"), salvo che sia diversamente convenuto per iscritto.

1.2 Le presenti CGdV sono consegnate all'Acquirente o comunque rese note allo stesso e IES si riserva il diritto di modificarle in ogni momento, dandone comunicazione all'Acquirente o comunque rendendole reperibili nella versione aggiornata al link https://molgroupitaly.it/it/mol-group-italy/mol-group-italy-chi-siamo/ies-italiana-energia-e-servizi o, in ogni caso, sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it.

1.3 L'indicazione delle specifiche tecniche e normative dei Prodotti è rintracciabili al link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli, unitamente al riferimento alla conformità alle normative ambientali e di sicurezza.

ART. 2) ORDINATIVI. MODALITÀ DI CONSEGNA. TITOLO DI PROPRIETA' E RISCHI.

2.1 L'Acquirente comunica a IES la richiesta di acquisto di Prodotto attraverso i canali di contatto con gli uffici commerciali via e-mail, e/o telefono o tramite Web Portal dedicato (di seguito anche "Ordine"), entro le ore 16:30 del giorno lavorativo antecedente il giorno in cui viene richiesta la fornitura del Prodotto (di seguito anche "Giorno di Consegna" o "Consegna"). È fatto salvo l'Ordine in cui la gestione logistica preveda delle eccezioni che andranno concordate durante la trattativa commerciale. L'Ordine per essere processato da IES dovrà essere necessariamente validato da parte del Fornitore (di seguito anche "Conferma" o "Conferma d'Ordine").

2.2 La Consegna del prodotto è soggetta alle clausole INCOTERMS 2020 concordate nella fase di negoziazione. Resta esclusivo onere e responsabilità a carico dell'Acquirente verificare e garantire che gli automezzi utilizzati per il carico ed adibiti al trasporto del Prodotto siano a ciò idonei, anche per conformità alla normativa di riferimento così come di volta in volta vigente ed applicabile. Il Fornitore deve fornire la documentazione fiscale prevista dalla normativa di riferimento.

2.3 In caso di consegna FCA (di seguito, anche "Franco Partenza") la proprietà del Prodotto e tutti i rischi ad esso correlati si intendono trasferiti all'Acquirente nel momento in cui il Prodotto medesimo passa attraverso la flangia di carico e/o il bocchettone del braccio di carico.

2.4 In caso di consegna DAP (di seguito, anche "Franco Destino") la proprietà del Prodotto si intende trasferita all'Acquirente nel momento in cui il prodotto passa attraverso la flangia di scarico.

2.5 Il prodotto è consegnato completo di tutta la documentazione fiscale prevista dalla normativa di riferimento.

2.6 Per eventuali consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa e altri prodotti qualificati come agevolati dal punto di vista fiscale, l'Acquirente ha la responsabilità di fornire al momento in cui viene effettuato l'Ordine, tutti i documenti richiesti dalla normativa in materia di accise così come di volta in volta vigente ed applicabile, inclusi una copia autenticata della licenza fiscale ed il codice di accisa del destinatario del Prodotto.

In caso di consegne di Prodotto in regime sospensivo di accisa o per altri prodotti agevolati,

l'Acquirente, il vettore e gli altri cessionari, solo dopo previa tempestiva e dettagliata informativa scritta all'impianto speditore (deposito fiscale) volta a consentire i controlli di regolarità del nuovo destinatario e l'espletamento di eventuali ulteriori adempimenti amministrativi e fiscali, possono procedere ad eventuali dirottamenti del Prodotto. Resta inteso che, in accordo alle norme comunitarie vigenti in materia di accise, l'Acquirente ha la responsabilità di verificare ed accertare che il nuovo destinatario sia un depositario autorizzato a ricevere prodotti in sospensione. Inoltre l'Acquirente dovrà accertarsi che l'impianto speditore riceva la relativa licenza e/o codice d'accisa del nuovo destinatario. Resta fermo altresì che colui che procede al dirottamento del Prodotto è tenuto a versare e/o rimborsare senza indugio al Fornitore, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, ogni sanzione o spesa che quest'ultimo è tenuto a versare o a sostenere al fine di regolarizzare il trattamento fiscale del Prodotto. L'Acquirente deve indicare a IES tutti i dati necessari per completare correttamente la documentazione di trasporto del Prodotto. Nel caso di prodotti autotrazione sottoposti al regime e-DAS l'Acquirente ha la responsabilità di fornire al Fornitore il proprio Codice Ditta; nel caso di destinatari non censiti l'Acquirente fornirà apposita dichiarazione in merito.

2.7 L'Acquirente garantisce e si impegna a chiudere o far chiudere entro 5 giorni lavorativi, attraverso l'invio della "Nota di Ricevimento" al sistema doganale, il documento telematico E-AD (DAA Telematico) prodotto al momento del carico.

2.8 In caso di consegna FCA, di Prodotto che circola in regime sospensivo di accisa, l'Acquirente è l'unico responsabile per ogni eventuale irregolarità di trasporto e per eventuali sanzioni conseguenti, ed è l'unico responsabile per le conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto delle clausole sub 2.6 e 2.7. L'Acquirente è quindi, tenuto a pagare le eventuali sanzioni comminate al riguardo, l'accisa e gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa in materia di accise.

2.9 L'Acquirente dovrà garantire per il carico del Prodotto l'utilizzo di automezzi efficienti, sicuri ed idonei al trasporto della merce da movimentare. Il personale IES provvederà al controllo, registrazione e archiviazione, secondo le procedure interne della Società, della documentazione comprovante la corretta corrispondenza alla normativa ADR ed al codice della strada di ogni mezzo destinato al carico e dei rispettivi conduttori.

2.10 In caso di consegne DAP, l'Acquirente si impegna a comunicare i rischi, in ambito HSE, collegati alle destinazione di scarico del prodotto consegnato. Inoltre si impegna a garantire che gli impianti e i luoghi dove verrà effettuato lo scarico siano conformi alle norme tecniche e di sicurezza vigenti. L'Acquirente si impegna a garantire che il quantitativo ordinato sia compatibile con la giacenza del prodotto stoccato al fine di prevenire sversamenti di prodotto durante lo scarico. In caso di spandimenti dovuti a sovrariempimento del serbatoio e/o impianti non conformi alle norme tecniche di riferimento l'Acquirente sarà tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 in materia di ripristino ambientale. Per tutta la durata dello scarico l'Acquirente dovrà garantire la presenza in sito tramite proprio responsabile.

2.11 In caso di consegne DAP, l'Acquirente autorizza IES ad effettuare eventuali sopralluoghi nelle destinazioni di scarico per verificare la conformità in ambito HSE.

ART. 3) QUANTITÀ E QUALITÀ DEL PRODOTTO

3.1 Le Parti accettano come valide e vincolanti, ai fini della fatturazione, le quantità di Prodotto oggetto della vendita così come determinate all'impianto di caricazione e determinate nella Conferma d'Ordine, così come riportate sui documenti fiscali ed indicate sui documenti commerciali.

3.2 La tipologia di Prodotto è quella indicata nella Conferma d'Ordine. Il Fornitore garantisce la rispondenza del Prodotto alle caratteristiche tecniche di cui alle schede Prodotto disponibili al

link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti ed applicabili al momento della Consegna.

3.3 Il Prodotto consegnato presso un sito rifornito da raffineria, terminale o deposito le cui operazioni non sono controllate da IES o da una sua consociata, si intende corrispondente alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 3.2 delle presenti CGdV. Con l'accettazione del presente documento l'Acquirente attesta di aver ricevuto dal Fornitore adeguate informazioni circa la pericolosità del prodotto, le operazioni di carico, scarico e trasporto su ciascuna base e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività svolte (a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede di sicurezza, manuale informativo per gli autisti).

3.4 Fatto salvo quanto specificato nel presente articolo, IES non fornisce garanzie ulteriori, espresse o implicite, in relazione alla qualità del Prodotto, alla sua commerciabilità o alla sua idoneità per un particolare uso.

3.5 In nessun caso IES sarà responsabile per la qualità risultante dall'unione del Prodotto venduto con altri materiali da parte dell'Acquirente.

3.6 IES si riserva il diritto di ritirare, in qualsiasi momento, dal mercato uno o più Prodotti e di modificarne le specifiche tecniche, dandone comunicazione all'Acquirente o comunque rendendole reperibili nella versione aggiornata al link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli o, in ogni caso, sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it e può comunque periodicamente modificarne le specifiche per osservare i requisiti di sicurezza applicabili o altri requisiti stabiliti dalla legge dandone comunicazione tempestiva all'Acquirente o comunque rendendole reperibili nella versione aggiornata al link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli o, in ogni caso, sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it.

ART. 4) ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI

4.1 L'Acquirente è obbligato a comunicare a IES ogni contestazione inerente la vendita del Prodotto (incluse, a titolo esemplificativo, le contestazioni relative alla qualità ed al prezzo del Prodotto) mediante raccomandata A/R o PEC da inviare entro 4 (quattro) giorni lavorativi dal momento in cui l'Acquirente venga a conoscenza della circostanza che origina la contestazione, ed in ogni caso entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni di calendario dalla Consegna del Prodotto. Il mancato rispetto anche di uno solo dei due termini previsti nel presente articolo determina la decadenza dell'Acquirente dal diritto di sollevare contestazioni, e dal diritto ad ogni e qualsiasi risarcimento derivante dalle medesime.

4.2 In caso di Consegna FCA, al fine di accertare la qualità del Prodotto, l'Acquirente, a propria cura e spese e previa comunicazione a IES con un preavviso di 7 (sette) giorni di calendario, ha facoltà di prelevare, in contraddittorio, n. 3 (tre) campioni di Prodotto alla flangia di carico del bocchettone dell'autobotte. In caso di Consegna DAP, al fine di accertare la qualità del Prodotto, l'Acquirente, a propria cura e spese ha facoltà di prelevare, in contradittorio con IES, n. 3 (tre) campioni di prodotto dallo scarico dell'autobotte in consegna. Ai fini dell'accertamento della qualità del Prodotto, i campioni devono essere immediatamente sigillati e dotati di controfirma di almeno un rappresentante dell'Acquirente e del Fornitore oppure di eventuali soggetti terzi ed ispettori indipendenti.

4.3 I campioni prelevati sono custoditi per 30 (trenta) giorni di calendario presso il luogo del campionamento. E' fatto salvo il diritto dell'Acquirente di prelevare uno dei tre campioni.

4.4 In caso di contestazione inerente la vendita del Prodotto, IES ha la facoltà di inviare uno dei tre campioni ad un soggetto terzo ed ispettore indipendente scelto di comune accordo con l'Acquirente. I costi dell'analisi compiuta dall'Ispettore saranno a carico della Parte che ne ha richiesto l'intervento, ed il risultato vincolerà le Parti.

4.5 Per la risoluzione di eventuali contestazioni inerenti la vendita del Prodotto le Parti concordano di applicare la procedura disciplinata dalla Norma EN-ISO 4259.

4.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 c.c., l'Acquirente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del corrispettivo. Conseguentemente, l'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento del corrispettivo anche in pendenza di contestazioni.

4.7 Nel caso in cui l'Acquirente non si avvalga della facoltà di prelevare campione di Prodotto secondo la procedura di cui all'articolo 4.2 delle presenti CGdV, i risultati delle analisi condotte da IES (direttamente o mediante terzi) sulla qualità del Prodotto sono da intendersi come accettati e vincolanti per entrambe le Parti.

4.8 In caso di contestazione, l'Acquirente è obbligato ad adottare ogni ragionevole cautela e misura volta a mitigare le perdite e/o i danni derivanti da quanto contestato. IES non avrà alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto da parte dell'Acquirente del presente obbligo pattizio e di ogni obbligo legale.

ART. 5) PREZZO, ONERI E TASSE

5.1 Il prezzo del Prodotto, base SAC-SIVA-SIC-esente (SAC= schiavo di accisa; SIVA=schiavo di IVA), espresso in €/mc o €/ton, è quello indicato nella Conferma d'Ordine.
Al prezzo del Prodotto la IES applicherà, a carico dell'Acquirente, anche tutti gli oneri e le imposte così come previsto dalla normativa di riferimento vigente ed applicabile.

ART. 6) FATTURAZIONE

6.1 IES emetterà fattura sulla base delle operazioni di Consegna giornaliere. Il Prodotto sarà fatturato con I.V.A., laddove applicabile in base alla normativa vigente.

6.2 Le fatture saranno emesse in formato elettronico ed inviate con Sistema Di Interscambio (SDI) in ottemperanza alle norme vigenti, per gli Acquirenti nazionali. Per gli Acquirenti esteri, le fatture saranno emesse in formato elettronico e inviate direttamente a mezzo posta elettronica, nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 7) PAGAMENTI

7.1 I pagamenti devono avvenire secondo le condizioni, termini e modalità indicati in fattura.

7.2 Quando la scadenza per il pagamento cada di sabato o giorno festivo infrasettimanale, il pagamento deve essere effettuato nel giorno lavorativo precedente; quando la scadenza cada di domenica o lunedì festivo, il pagamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

7.3 Il bonifico bancario, irrevocabile, deve essere disposto non oltre la data di scadenza per il pagamento e nella valuta indicata nella Conferma d'Ordine.

7.4 Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, eventuali pagamenti effettuati in ritardo possono dar luogo all'applicazione degli interessi di mora, corrispondenti al tasso semestrale corrente pubblicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato fino ad 8 (otto) punti percentuali. Il calcolo e l'applicazione degli interessi di mora si effettuerà per ogni giorno susseguente alla data di scadenza del pagamento dovuto.

7.5 Oltre al diritto di pretendere gli interessi sul pagamento tardivo, a IES è espressamente riconosciuto il diritto a pretendere il risarcimento dei costi di recupero dei crediti nella misura massima consentita dalla legge applicabile.

7.6 IES potrà, in ogni momento, trattenere e compensare le eventuali somme da essa dovute all'Acquirente con le eventuali somme dovute dall'Acquirente a IES a qualunque titolo.

ART. 8) GARANZIE

8.1 Sulla base di condizioni di affidabilità economico finanziaria IES valuta la concessione a ciascun Acquirente di un importo massimo di esposizione derivante dalle vendite complessivamente effettuate (di seguito anche "Credit Limit"). Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse all'Acquirente ad insindacabile giudizio del Fornitore a fronte del permanere delle condizioni di affidabilità economica che hanno determinato IES ad attribuire tale Credit Limit. Qualora IES dovesse venire a conoscenza di oggettive e significative circostanze o eventi impattanti la capacità economica di solvibilità dell'Acquirente, requisiti sulla base dei quali erano stati concessi il Credit Limit e/o le dilazioni di pagamento, la stessa si riserva il diritto di revocare o ridurre il suddetto Credit Limit, di modificare i termini e le condizioni di pagamento concesse, e/o di richiedere garanzie primarie, dandone tempestiva comunicazione all'Acquirente.

8.2 Nell'eventualità in cui l'esposizione dell'Acquirente, derivante dalle vendite complessive effettuate nei suo confronti dal Fornitore, dovesse superare il limite di credito concesso, IES avrà diritto di richiedere il rilascio o l'incremento delle garanzie primarie (fidejussione bancaria a prima richiesta, il cui testo sarà soggetto all'accettazione da parte di IES, oppure cash deposit), e di sospendere immediatamente ogni consegna, ritiro o prelievo e rifiutarsi di dare accesso ai propri locali fino al momento in cui non si sarà posto rimedio a tale inadempimento o circostanza.

ART. 9) CONTROLLO CONTABILE E TRACCIABILITA'

9.1 Le Parti devono operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.

9.2 Le Parti devono tenere un'accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

9.3 Ciascuna Parte deve prontamente informare l'altra Parte non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e deve supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze.

9.4 Tutti i pagamenti connessi alle presenti CGdV devono essere integralmente tracciabili ed eseguiti esclusivamente tramite canali bancari ufficiali delle parti (bonifico SEPA/SWIFT, Ri.Ba., assegno non trasferibile, strumenti elettronici), con causale che riporti numero e data del documento contabile di riferimento. Sono vietati pagamenti in contanti, compensazioni non autorizzate, incassi tramite soggetti terzi non previamente indicati e cessioni del credito senza consenso scritto di IES. L'Acquirente si impegna a fornire a IES, tempestivamente e per iscritto, i dati anagrafici, fiscali e bancari necessari all'emissione delle fatture e alla corretta esecuzione dei pagamenti, garantendone la completezza, esattezza e aggiornamento. La violazione degli obblighi sopra indicati legittima IES a sospendere la fornitura e, nei casi gravi o reiterati, a risolvere le CGdV ex art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento dei danni e ogni ulteriore rimedio.

ART. 10) MARCHI

10.1 L'Acquirente si impegna, inoltre, a non utilizzare i colori ed i marchi del Fornitore sui propri automezzi, sulla propria pubblicità e sulla propria carta intestata.

10.2 L'Acquirente si impegna ad utilizzare il marchio o il logo di IES e ad associare questi ultimi ai propri marchi e loghi esclusivamente nei termini ed alle condizioni che saranno eventualmente espressamente concordate tra le Parti, o che saranno di volta in volta indicati da IES, e nulla nel presente Contratto conferisce all'Acquirente una partecipazione alla proprietà dei Marchi commerciali IES o un titolo di proprietà piena, la possibilità di far valere una richiesta o un diritto

di qualsiasi natura sugli stessi.

10.3 Qualora sia stata fornita dall'Acquirente una specifica di fabbricazione del Prodotto affinché venga applicata da parte o su incarico di IES, l'Acquirente garantisce che l'uso di detta specifica non violerà i diritti di nessuno.

ART. 11) MANLEVA

11.1 L'Acquirente esonera e manleva il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, perdita, costo, spesa e/o qualsivoglia conseguenza, incluse le spese legali, derivante da o connessi ad uso improprio, non conforme o non autorizzato dei Prodotti forniti; dalla violazione, da parte dell'Acquirente, delle presenti CGdV o di disposizioni di legge applicabili; da pretese, azioni o richieste avanzate da terzi in relazione ai Prodotti, qualora tali pretese derivino da fatti imputabili all'Acquirente.

11.2 L'Acquirente indennizzerà, esonererà e terrà indenne IES, i suoi amministratori e dipendenti da ogni responsabilità per eventuali richieste, perdite, danni, costi e spese per lesioni, malattie o morte di persone (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dipendenti dell'Acquirente) o per danni a beni (inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni dell'Acquirente) derivanti da o relativi allo scarico, lo stoccaggio, la movimentazione, la vendita, l'uso o lo smaltimento del Prodotto da parte dell'Acquirente, tranne nel caso si siano verificati per dolo o colpa grave del Fornitore.

11.3 L'Acquirente si impegna altresì a risarcire il Fornitore per ogni danno diretto e indiretto, ivi compresi danni reputazionali e mancati guadagni, conseguenti alle circostanze di cui sopra, salvo i casi di dolo o colpa grave del Fornitore.

11.4 Fatta salva qualsiasi diversa pattuizione espressa tra le Parti, o contenuta nelle presenti CGdV, la responsabilità complessiva di IES nei confronti dell'Acquirente, relativamente a qualsiasi perdita, danno o richieste derivanti o connesse alle presenti CGdV o relative alle medesime per un evento o una serie di eventi correlati, indipendentemente dal titolo della responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, per violazione di garanzie, di obblighi di legge, per fatto colposo o altro atto illecito), non potrà in ogni caso superare il valore di fatturazione del Prodotto cui la pretesa si riferisce.

ART. 12) FORZA MAGGIORE

12.1 Il Fornitore e l'Acquirente non saranno considerati inadempienti nel caso in cui la mancata esecuzione, totale o parziale, di prestazioni di cui alle presenti CGdV derivi da forza maggiore, in conformità a quanto disposto dagli artt. 1218 e 1256 del Codice Civile.

12.2 Con forza maggiore si indicando senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali: stato di guerra, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, attività terroristica, tempeste, terremoti, scioperi, agitazioni sindacali, incendi, inondazioni, guasto di macchinari o qualsiasi altro incidente industriale, interruzione nelle forniture di energia elettrica, combustibili o altri servizi etc., interruzione e/o ostacoli nell'approvvigionamento di materie prime, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile a comportamento negligente del Fornitore o dell'Acquirente, che renda temporaneamente o definitivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti CGdV, a condizione che detto evento non potesse essere previsto o gli effetti di questo evento non potessero essere prevenuti al momento del singolo ordinativo di Prodotto.

12.3 Fornitore ed Acquirente si adopereranno per ovviare all'evento di forza maggiore e qualora tale evento impedisca lo svolgimento delle prestazioni di cui alle presenti CGdV per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi, Acquirente e Fornitore avranno facoltà di considerare risolte le presenti CGdV.

ART. 13) ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

13.1 Acquirente e Fornitore convengono che potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al momento della sottoscrizione delle presenti CGdV ed a loro non attribuibili e che rendano le prestazioni di cui alle presenti CGdV eccessivamente onerose per una delle stesse.

13.2 Acquirente e Fornitore eserciteranno la dovuta diligenza per raggiungere un accordo sulle misure da adottare con riferimento a tale onerosità straordinaria. Qualora non si riuscisse ad eliminare la causa, chi subisce l'eccessiva onerosità potrà risolvere le presenti CGdV ai sensi degli articoli 1467 e seguenti del Codice civile.

ART. 14) RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le presenti CGdV si considerano risolte di diritto, previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso in cui Acquirente o Fornitore siano inadempienti ad una delle seguenti disposizioni: Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 e Art. 23.

14.2 IES avrà diritto di recedere dalle presenti CGdV con effetto immediato qualora l'Acquirente sia soggetto a procedura di liquidazione o altre procedure di insolvenza.

ART. 15) CESSIONE DEL CREDITO

15.1 È espressamente vietata all'Acquirente la cessione dei crediti di qualsivoglia genere maturati nei confronti di IES in ragione delle prestazioni di cui alle presenti CGdV.

ART. 16) INVALIDITÀ PARZIALE

16.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti CGdV sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida, nulla o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità, nullità o inapplicabilità non intaccherà l'efficacia e l'applicabilità delle altre disposizioni delle presenti CGdV, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.

ART. 17) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E POLITICHE

17.1 Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione delle presenti CGdV ciascuna Parte si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, inclusa la normativa a tutela della concorrenza.

17.2 L'Acquirente garantisce che, durante la permanenza negli immobili e nei fabbricati del Fornitore, i propri dipendenti, agenti, vettori, contraenti e collaboratori presteranno piena ottemperanza ai regolamenti adottati dal Fornitore medesimo, inclusi i regolamenti relativi alla sicurezza ed all'uso di alcool e droghe e, pertanto, non faranno abuso di farmaci, né faranno uso, possiederanno, distribuiranno o venderanno alcool e/o droghe.

ART. 18) BOICOTTAGGIO E ANTITRUST

18.1 Le Parti si impegnano a non aderire né dare seguito a richieste di boicottaggio commerciale o divulgazione di informazioni finalizzate al boicottaggio che siano contrarie alle leggi applicabili). È fatto divieto di fornire a terzi dichiarazioni o informazioni che implichino il rispetto di boicottaggi non autorizzati dalla normativa applicabile.

18.2 Le Parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa antitrust applicabile (artt. 101–102 TFUE; L. 287/1990). È fatto espresso divieto alle Parti di porre in essere, direttamente o indirettamente, intese o pratiche concordate restrittive della concorrenza, incluse ripartizioni di mercati/clienti, fissazioni di prezzi/sconti/condizioni, boicottaggi collettivi, nonché scambi di informazioni concorrenzialmente sensibili (liste clienti, prezzi futuri, costi,

strategie commerciali, piani di offerta).

18.3 Resta inteso che gli obblighi relativi al rispetto dei regimi sanzionatori, delle misure restrittive e delle norme di export control applicabili sono disciplinati dall'Art. 19 (Sanzioni e Misure Restrittive) delle presenti CGdV.

ART. 19) SANZIONI E MISURE RESTRITTIVE

19.1 Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare, per tutta la durata del rapporto regolato dalle presenti CGdV, le misure restrittive e i regimi sanzionatori applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli adottati dall'Unione europea (ivi compreso il Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche), nonché – ove applicabili al rapporto o alla destinazione dei beni/servizi – da Italia, UK e USA.

19.2 L'Acquirente garantisce che i prodotti non saranno, direttamente o indirettamente, venduti, esportati, riesportati, trasferiti o destinati a soggetti, Paesi, territori o usi vietati dai suddetti regimi sanzionatori e che non verranno utilizzati in violazione degli stessi.

19.3 Qualora, anche in corso di esecuzione, la vendita o la consegna dei prodotti, in tutto o in parte, divenga vietata o limitata in conseguenza dell'introduzione o modifica delle misure restrittive applicabili, il Fornitore avrà il diritto di sospendere la fornitura, rifiutare la consegna ovvero risolvere il contratto o il singolo ordine con effetto immediato, senza alcuna responsabilità, penale o obbligo risarcitorio.

ART. 20) CONFLITTI DI INTERESSE

20.1 Le Parti dichiarano di non trovarsi, al momento della sottoscrizione delle presenti CGdV, in alcuna situazione di conflitto di interesse che possa compromettere l'imparzialità, la buona fede o l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

20.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi circostanza presente o futura che possa generare un conflitto di interesse diretto o indiretto.

20.3 In caso di conflitto, le Parti coopereranno in buona fede per adottare misure idonee a gestirlo, minimizzando i rischi di pregiudizio reciproco e garantendo l'esecuzione delle CGdV.

ART. 21) RISERVATEZZA, PRIVACY, RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

21.1 L'Acquirente si impegna a mantenere riservate ed a non divulgare a terzi, salvo espresso consenso scritto dell'altra Parte, tutte le informazioni ottenute nell'ambito della stipula o dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, fatta eccezione per gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

21.2 In relazione al trattamento di dati personali oggetto delle presenti CGdV, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). L'Acquirente dichiara di avere ricevuto idonea informativa nell'Allegato B - Informativa Privacy.

21.3 L'Acquirente è pienamente informato e consapevole che il Fornitore ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. N. 231/01 e un Codice Etico (visionabili ai seguenti link: https://molgroupitaly.it/it/mol-group-italy/corporate-governance/modelli-di-organizzazione-e-gestione-d-lgs-231 e https://molgroupitaly.it/it/mol-group-italy/corporate-governance/codice-etico) e dichiara di conoscerli e di impegnarsi a rispettarli pienamente anche per mezzo dei propri dipendenti.

21.4 La IES si riserva il diritto di aggiornare o modificare in qualsiasi momento il proprio Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Qualsivoglia modifica sarà resa disponibile nella versione aggiornata pubblicata sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it.

21.5 In caso di violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico che sia attribuibile alla responsabilità dello stesso Acquirente e/o di rinvio a giudizio e/o alla condanna di questi ultimi per reati previsti dal D. Lgs 231/01, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il presente contratto e, nei casi più gravi, di interromperlo con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta inviata tramite PEC, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, compreso il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 22) REACH

22.1 Per quei Prodotti considerati come "sostanze" o "miscele", le Parti dichiarano che il Prodotto oggetto delle presenti CGdV rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (di seguito: Regolamento REACH). L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento REACH e si impegna a rispettare pienamente i requisiti che lo riguardano. Le Parti convengono di cooperare sotto tutti gli aspetti per soddisfare i requisiti del Regolamento REACH. L'Acquirente è a conoscenza del fatto che il Fornitore ha verificato che il Prodotto oggetto delle presenti CGdV sia stato registrato a monte della catena di approvvigionamento in conformità con il Regolamento REACH o ha provveduto lui stesso alla registrazione, quando di sua competenza. Il fascicolo di registrazione contiene gli usi identificati riportati nella Lista degli Usi Identificati della Scheda Dati di Sicurezza che accompagna il Prodotto, di conseguenza il prodotto è stato registrato per questi usi. La Lista di Usi Identificati è visionabile all'interno della relativa SDS, disponibile al seguente link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli. IES vende il prodotto per gli usi di cui sopra e l'Acquirente prende in carico il prodotto per un uso compreso nella lista. L'Acquirente conferma di aver preso visione della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del Prodotto di cui al seguente link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli, di aver letto e compreso le informazioni inserite in essa e di agire nel rispetto di tale scheda e delle disposizioni del Regolamento REACH durante l'uso del Prodotto o dell'eventuale vendita dello stesso.
Le Parti convengono che, se la SDS sarà aggiornata, il Fornitore pubblicherà sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it l'eventuale nuova versione e dunque, il Fornitore, non avrà l'obbligo di inviare all'Acquirente quest'ultima in formato elettronico (via pec o su un supporto dati).

22.2 Per quei prodotti registrati come "intermedi" o "combinati", le Parti dichiarano che il prodotto (sostanza, l'articolo, preparato) oggetto delle presenti CGdV rientra nel campo di Applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la Registrazione, la Valutazione, L'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (di seguito: Regolamento REACH). L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento REACH e si impegna a rispettare pienamente le norme che lo riguardano. Le Parti convengono di cooperare sotto tutti gli aspetti per soddisfare i requisiti del Regolamento REACH. L'Acquirente è a conoscenza del fatto che il Fornitore ha verificato che il Prodotto oggetto delle presenti CGdV sia stato registrato a monte della catena di approvvigionamento ai sensi del Regolamento REACH. Il fascicolo di registrazione contiene gli usi identificati riportati nella Lista degli Usi Identificati, di conseguenza il prodotto è stato registrato per questi usi. La Lista di Usi Identificati è riportata nella Scheda Dati di Sicurezza (visionabile al seguente link https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli). Il Fornitore vende il prodotto per gli usi di cui sopra. Con l'accettazione delle presenti CGdV, l'Acquirente conferma di ricevere il prodotto per un uso compreso nella lista. L'Acquirente conferma di aver

visionato la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) del Prodotto al seguente link: https://molgroupitaly.it/it/prodotti-e-servizi/prodotti-petroliferi/benzine-e-gasoli, che ha studiato e compreso le informazioni inserite in essa e che agirà nel rispetto di tale scheda e delle disposizioni del Regolamento REACH durante l'uso del Prodotto o dell'eventuale vendita dello stesso.

Le Parti convengono che, se la SDS sarà aggiornata, il Fornitore pubblicherà sul sito ufficiale www.molgroupitaly.it l'eventuale nuova versione e dunque, il Fornitore, non avrà l'obbligo di inviare all'Acquirente quest'ultima in formato elettronico (via pec o su un supporto dati).

22.3 Nel caso in cui il prodotto oggetto delle presenti CGdV sia stato registrato esclusivamente come prodotto intermedio usato in condizioni strettamente controllate, in assenza della Conferma SCC richiesta, il Fornitore ha il diritto di rifiutare la consegna del prodotto fino alla ricezione della Conferma SCC richiesta e / o il Fornitore ha il diritto di rescindere il contratto con effetto immediato.

22.4 Nel caso in cui il prodotto oggetto delle presenti CGdV non sia stato registrato esclusivamente come prodotto intermedio usato in condizioni strettamente controllate, per rispettare pienamente i requisiti del regolamento REACH, l'Acquirente deve confermare nel modo che segue che al momento della stipula del contratto l'uso è coperto dagli usi identificati registrati dal Fornitore: a) nel caso di uso intermedio in condizioni rigorosamente controllate, l'Acquirente firma la Dichiarazione degli Usi e la Conferma SCC o; b) nel caso di utilizzo come prodotto intermedio in cui non si applicano le condizioni strettamente controllate, l'Acquirente firma la Dichiarazione degli Usi e la Conferma SCC (se del caso) o c) nel caso di altri utilizzi (non come intermedio), l'Acquirente firma la Dichiarazione degli Usi. In caso di qualsiasi modifica delle condizioni incluse nella Conferma o nella Dichiarazione di cui sopra, l'Acquirente deve informare immediatamente il Fornitore. Nel caso descritto in questo paragrafo, se a causa di una variazione d'uso o per qualsiasi altro motivo l'Acquirente non ha fornito la Conferma SCC applicabile o la Dichiarazione dell'Uso, il Fornitore ha il diritto di rifiutare la consegna del prodotto fino alla ricezione della Conferma SCC o della Dichiarazione dell'Uso e / o il Fornitore ha il diritto di rescindere il contratto con effetto immediato.

ART. 23) SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

23.1 Acquirente e Fornitore si impegnano, per quanto di competenza, a rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, nonché' di trasporto merci pericolose.

L'Acquirente fornirà ai propri dipendenti, agenti, appaltatori e a qualsiasi altra persona che utilizza o che può entrare in contatto con il Prodotto fornito in virtu' di queste CGdV le informazioni HSE e l'Acquirente dovrà assicurarsi che qualsiasi raccomandazione relativa all'uso di tale Prodotto contenuta nelle informazioni HSE sia seguita dai soggetti sopra indicati. Con riferimento al Prodotto oggetto di vendita in base a queste CGdV, dal momento del passaggio dei rischi e della proprietà nella sua sfera giuridica, l'Acquirente dovrà accertarsi che tutti gli obblighi, i requisiti o le raccomandazioni su salute, sicurezza ed ambiente relativi al Prodotto, siano rispettati in conformità alla legge, alle normative, alle disposizioni o ai regolamenti in vigore o in applicazione in qualsiasi località ove l'Acquirente o i soggetti che agiscono per conto dello stesso utilizzano o entrano in contatto con il Prodotto.

23.2 L'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore di qualsiasi responsabilità, danno, reclamo o perdita direttamente derivanti da o relativi ad eventuali inadempienze o violazioni di qualsiasi natura commesse dall'Acquirente nel conformarsi agli obblighi stabiliti nel presente articolo. L'osservanza da parte dell'Acquirente delle raccomandazioni contenute nelle informazioni HSE non libererà l'Acquirente dall'obbligo di adempiere qualsiasi altra obbligazione o raccomandazione prevista in relazione al Prodotto da qualsivoglia legge,

normativa, disposizione o regolamento in qualsiasi località, territorio, stato o giurisdizione, né da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento di tali obblighi e raccomandazioni. Il Fornitore non sarà responsabile in alcun caso di eventuali perdite, danni o lesioni derivanti da pericoli inerenti la natura stessa del Prodotto.

23.3 Il Fornitore si riserva il diritto, ma senza che ciò comporti l'accettazione di alcuna responsabilità od obbligazione, di cancellare, terminare o sospendere la fornitura del Prodotto se in caso di violazione da parte dell'Acquirente, mediante azione od omissione, di quanto previsto da questa clausola o se il Fornitore ha ragione di ritenere che le azioni, attività, operazioni o sistemi operativi messi in atto dall'Acquirente o per conto dello stesso relativamente al Prodotto siano o possano essere nocivi per la salute, la sicurezza e/o la protezione ambientale secondo quanto previsto localmente.

ART. 24) GESTIONE AMBIENTALE

24.1 Acquirente e Fornitore si impegnano a svolgere le proprie attività durante tutta la durata del rapporto regolato dalle presenti CGdV nel rispetto di tutte le normative ambientali in vigore. Acquirente e Fornitore risponderanno ciascuno in via diretta ed esclusiva per qualsivoglia impatto ambientale causato, o comunque derivante, da inquinamenti e/o incidenti in genere la cui responsabilità sia riconducibile ad uno di essi, per inadempimento agli obblighi previsti a suo carico, sostenendo i relativi costi e tenendo l'altro indenne e manlevato da ogni connessa responsabilità, istanza o richiesta da chiunque proveniente

ART. 25) TOTALITÀ DELLE INTESE, MODIFICHE E TOLLERANZA

25.1 Le presenti CGdV annullano e sostituiscono eventuali versioni precedenti delle stesse.

25.2 Qualsivoglia modifica alle presenti CGdV dovrà essere comunicata all'Acquirente o comunque resa reperibile nella versione aggiornata sul sito ufficiale: www.molgroupitaly.it.

25.3 Eventuali ritardi od omissioni del Fornitore o dell'Acquirente nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dalle presenti CGdV non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste.

Art. 26) COMUNICAZIONI

26.1 Qualsiasi comunicazione indirizzata a IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.
Strada Cipata, 79 46100 – Mantova (MN)
Tel. +39 0376 3781
Pec: rete@pec.iesitaliana.it

ART. 27) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

27.1 Le presenti CGdV, sono disciplinate dalla legge italiana.

27.2 Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere in merito alle presenti CGdV è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., vengono approvate espressamente e specificatamente le seguenti clausole:
ART. 2) ORDINATIVI. MODALITA' DI CONSEGNA. TITOLO DI PROPRIETA' E RISCHI.
ART. 4) ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI
ART. 7) PAGAMENTI
ART. 9) CONTROLLO CONTABILE E TRACCIABILITA'
ART. 11) MANLEVA
ART. 12) FORZA MAGGIORE
ART. 14) RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 15) CESSIONE DEL CREDITO
ART. 19) SANZIONI E MISURE RESTRITTIVE
ART. 21) RISERVATEZZA, PRIVACY, RESPONSABILITA' EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO
ART. 23) SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
ART. 27) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

ALLEGATI

A) Elenco prodotti petroliferi

B) Informativa sul trattamento dei dati personali

ALLEGATO A
ELENCO PRODOTTI (IES)

FUELS

Benzina Super Senza Piombo (95 Ottani)

Benzina Super Senza Piombo (98 Plus)

Benzina Super Senza Piombo (100 Ottani)

Benzina Agricola

Gasolio Autotrazione (Estivo / Inverno)

Gasolio Agricolo (Estivo / Inverno)

Gasolio Autotrazione Alpino

Gasolio Autotrazione Magic D (Estivo / Inverno)

Gasolio Riscaldamento

Gasolio Riscaldamento speciale

BIO CARBURANTI

HVO

GPL

Miscela

Propano

ALLEGATO B

INFORMATIVA STANDARD IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D. LGS. 30.06.2003, n° 196 e del D.Lgs.101/18, Reg UE 679/2016

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, **IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.**, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente la informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla loro natura ed il loro conferimento, e nello specifico quanto segue.

1. Finalità

I dati personali, oggetto del trattamento, raccolti direttamente presso l'interessato nel corso del rapporto contrattuale o altrimenti acquisiti sono trattati ed utilizzati direttamente, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge, per adempiere alle seguenti finalità:

1. esecuzione di obblighi derivanti da instaurazione, esecuzione o conclusione di un contratto del quale è parte l'interessato o per adempimenti, prima dell'esecuzione del contratto, in relazione a sue specifiche richieste;
2. compimento dell'attività quali gestione, archiviazione, fatturazione, elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge;
3. rilevare il grado di soddisfazione della clientela;
4. verificare nei propri siti l'idoneità di personale esterno in materia di salute, sicurezza e ambiente.

2. Modalità

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o supporti cartacei ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, e nello specifico è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate del Regolamento (UE) 2016/679, ossia:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3. esatti e, se necessario, aggiornati;
4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

3. Comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare per le finalità indicate al precedente punto 1). Tali dipendenti, designati come Incaricati del trattamento, riceveranno adeguata formazione e istruzioni operative da parte del Titolare e opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento designato.
Il Titolare potrebbe, inoltre, comunicare i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie, per lo svolgimento di attività funzionali della struttura, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione di obblighi assunti dalle parti:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società del Gruppo MOL;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per le finalità richieste nel rapporto contrattuale con la clientela;
- società assicurative;
- società di verifica del credito;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry.

In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi, autonomi titolari del trattamento, avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.

4. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

5. Esercizio dei diritti di cui all'art. 7

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dagli artt. 15 fino al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare o ai Responsabili incaricati agli specifici trattamenti.
In particolare, l'interessato può secondo l'art. 7 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ove applicabili, l'interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è IES Italiana Energia e Servizi S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Mantova, Loc. Frassino, Strada Cipata, n° 79, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
L'indirizzo email dedicato per la gestione delle richieste degli interessati è privacy@iesitaliana.it.
La lista aggiornata dei responsabili interni ed esterni dei trattamenti potrà essere consultata presentando richiesta scritta presso la sede legale oppure utilizzando l'indirizzo email comunicato.

7. Termini di conservazione

I suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le finalità sopra indicate. In particolare, i suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto sottoscritto in relazione alla fornitura dei nostri servizi e anche per un periodo successivo:

- entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- entro i termini stabiliti dalla normativa e dai regolamenti che impongono la conservazione dei dati (ad esempio dichiarazioni fiscali);
- entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate alla fornitura dei nostri servizi.

Il Titolare ha individuato i rischi che possono pregiudicare la privacy e ha implementato le procedure, misure tecniche, organizzative, anche di natura fisica finalizzate a salvaguardare i suoi dati personali ed ad impedirne la distruzione, la perdita, l'uso improprio o la comunicazione non autorizzata.

8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere

Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati per gli scopi indicati al punto 1 del paragrafo "Finalità" non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato.

Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati personali.